SCRITTURA PRIVATA

AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL "AT PERTUSATI-E.1.2" AI SENSI DEL P.G.T. DEL COMUNE DI BRESCIA.-

TRA

Nulli Giulio, nato a Brescia il - Sig. Amministratore Delegato di Triumplina 21 Srl in qualità di Proprietà di Maggioranza del predetto AT per le superfici contraddistinte ai 29,30,73,74,75,76,79,98,99,104,106,135 Fg. 45 NCT

ed il Signor Gigola Angelo, nato a Brescia (BS) il 25 aprile 1963, in rappresentanza della società denominata "GETA 2 S.R.L.",

in qualità di Proprietà di Minoranza per la superficie contraddistinta al mappale 135;

* * * PREMESSO CHE

- a) La Proprietà di Maggioranza ha titolo per presentare Piano Attuativo, in forza di atti d'acquisto delle arre sopra menzionate ed ai sensi dell'art. 12, comma 4 della LR 12/2005 ovvero ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
- b) Le aree sopra indicate costituiscono nel loro complesso l'ambito individuato dal vigente P.G.T. quale "AT-E.1.2 Pertusati". La disciplina urbanistica di tale comparto risulta in particolare fissata da apposite "Schede" delle Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano, che prevedono quale modalità di attuazione quella del Piano Attuativo; nonché tale area risulta costituire "unità di intervento" pertanto non frazionabile.
- c) Si prende atto che la suddetta Proprietà di Minoranza corrisponde a sede stradale privata esistente, come aerofotogrammetrie attuali (2018), e quindi porzione modesta entità all'interno del comparto medesimo.

SI CONVIENE E SI STIPULA

La Proprietà di Minoranza ed i propri eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, si obbliga irrevocabilmente sottoscrivere le proposte di Piano Attuativo presentate dalla Proprietà di Maggioranza ai sensi di legge per l'attuazione delle previsioni urbanistiche di PGT.

Si obbliga altresì per sè stessa e per i propri eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, a non ostacolare ovvero impedire tutte le attività tecniche e legali necessarie all'espletamento degli atti di legge, autorizzando fin d'ora – previo preavviso dia almeno 15 gg – l'accesso alle aree e l'acquisizione degli atti esse riguardanti.

Con la presente scrittura, tutte le obbligazioni che potranno intercorrere tra la Proprietà di Maggioranza e la Proprietà di Minoranza, relative alle procedure di carattere autorizzativo urbanistico-edilizio ivi incluse le attribuzioni di capacità edificatoria e i correlati carichi oneristici, si ritengono assolte. Pertanto nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico della Proprietà di minoranza né ora e nemmeno in futuro.

In caso di alienazione parziale o totale delle aree oggetto della presente scrittura, gli obblighi assunti dalle Proprietà, si trasferiscono pertanto pro quota anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita.

Si precisa che l'adesione al presente accordo non potrà in nessun modo ledere il diritto di utilizzo della strada da parte della proprietà di Minoranza sia ora che in futuro, e che quanto pattuito nella presente scrittura varrà ogni eccezione rimossa anche per un eventuale futuro acquirente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 1ì 10-05-2022

Nulli Giulio

Gigola Angelo felole